

IMPOSTA DI REGISTRO - Provvedimento del giudice di opposizione di sigilli (art. 752 c.p.c.) - Registrazione - Soggezione ad imposta - Insussistenza.

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Buccino – Relatore: Cataldo). Sent. n. 121 del 2 ottobre 2008.

Il decreto di apposizione di sigilli emesso dal giudice competente nel procedimento di apertura della successione (art. 752 e ss. c.p.c.) non è soggetto a registrazione siccome estraneo al novero degli atti (decisori su diritti soggettivi) previsti dall'art. 57 comma primo del D.P.R. n. 131 del 1986.

Nota dell'avv. Maurizio Villani

Non sono assoggettabili ad imposta di registro quei provvedimenti che non intervengono nel merito del giudizio.

Con la sentenza annotata, la Commissione chiarisce l'impossibilità di assoggettare ad imposta di registro quei provvedimenti che, essendo privi di carattere decisorio, in quanto non diretti a risolvere nel merito una controversia tra posizioni contrapposte di diritto soggettivo, costituiscono, invece, misure interinali e temporanee con funzione cautelare dei beni.

Precisamente, l'errore in cui è incorso l'Ufficio, nel caso di specie risolto con la sentenza in commento, è stato quello di considerare sia il decreto di apposizione che di rimozione di sigilli di cui all'art. 752 c.p.c. un atto in merito al quale potesse trovare applicazione l'art. 57, comma 1, del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale: «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile».

La questione, difatti, non va affrontata sul piano della responsabilità solidale, in quanto, ancor prima di stabilire quali soggetti siano obbligati al pagamento dell'imposta di registro, occorre innanzitutto verificare se l'atto in questione sia soggetto a registrazione. Pertanto, dato che l'avviso di liquidazione, impugnato dinnanzi alla 4ª Sez. della C.T.P. di Foggia, scaturisce da un decreto, emesso a fronte di un procedimento di apposizione dei sigilli, instaurato dai fratelli germani della ricorrente alla morte del genitore ed estintosi per ces-

sata materia del contendere, è opportuna, a riguardo, una premessa di carattere generale.

Nel procedimento di apposizione dei sigilli, il giudice può emettere solo provvedimenti di cautela per la conservazione dei beni ereditari e non può rendere provvedimenti definitivi su eventuali contese di merito, riservati dalla legge alla separata sede del processo di cognizione.

Per cui, da tale indispensabile premessa, ne deriva che sia il decreto di apposizione che di rimozione di sigilli, da cui sembrerebbe scaturire l'avviso impugnato, è un provvedimento che non interviene nel merito del giudizio e, conseguentemente, non è annoverabile tra gli atti tassativamente elencati negli artt. 37 del D.P.R. 131 citato ed 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso D.P.R., come atti assoggettabili a registrazione, in quanto questi così dispongono: «Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato».

In definitiva, dunque, è condivisibile la conclusione cui è giunta la 4^a Sez. della C.T.P. di Foggia, che, resolvendo la controversia in oggetto per mezzo del combinato disposto degli artt. 37 ed 8 citati, ha chiarito che non è assoggettabile ad imposta di registro quel provvedimento che non interviene nel merito del giudizio e, conseguentemente, ha annullato l'avviso di liquidazione impugnato ingiustamente scaturito da tale provvedimento.